



**CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA**

Prot.893

Cosenza 9 marzo 2020

A tutti gli iscritti

Oggetto: comunicato agli Avvocati - sospensione termini processuali e rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali

Cari Colleghi,
come sapete, stamattina è entrato in vigore il decreto legge 08/03/2020 n.11, che prevede

In materia civile:

il rinvio d'ufficio a data successiva al 22/03/2020 di tutti i provvedimenti civili e penali pendenti, esclusi quelli di cui all'art. 2 comma 2 lett. G, che per una più facile comprensione segue:

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendone dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e

dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 -bis , e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) , e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 - bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Preme qui fare alcune brevi precisazioni nel tentativo di rendere più agevole il compito dell'avvocato.

- a) **Sono sospesi da oggi i termini per il compimento di qualsiasi atto che non rientri nei procedimenti di cui al detto art. 2. Più precisamente, la regola è che i termini per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi, salvo quelli relativi al sopra riportato art. 2 lett. G (procedimenti urgenti).**

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Si consiglia di precisare negli atti che saranno depositati, utilizzando la predetta sospensione dei termini, quanto segue:

“il presente atto viene depositato tenendo conto della sospensione dei termini di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 8/3/2020 n.11”.

Tanto al fine di evitare equivoci ed eccezioni di tardività nel deposito.

- b) **Relativamente alle cause di separazione e divorzio, il decreto fa una deroga solo a quelle relative ad alimenti e obbligazioni alimentari, ipotesi restrittiva. Pertanto, anche i giudizi di separazione e divorzio saranno rinviati d'ufficio.**

Da oggi tutti gli atti ed i documenti dovranno essere depositati telematicamente (art. 2 comma 6) così come il contributo unificato e la marca da bollo, nonché le spese forfettarie che anticipa l'attore (art. 30 DPR 115/2002), dovrà essere versato con modello F24.

Nel processo penale:

Tenuto conto di quanto previsto al predetto art. 2 comma 2 lett. G, che in parte si riferisce, come detto, anche alle udienze penali, la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto.

Saranno altresì tenute, a condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori, **richiedano espressamente che si proceda** (art. 2 comma 2 lett. G, n.2 lett. a, b, c. D.L. cit.):

- a) Le udienze dei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) Le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) Le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

Negli istituti penitenziari e negli istituti per minorenni i colloqui con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, eventualmente anche con corrispondenza telefonica; la magistratura di sorveglianza avrà il potere di sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (oggi 9/3/2020) ed il 31/05/2020, la concessione dei permessi premio e del regime della semilibertà.

Si pone l'attenzione all'art. 2 comma 4 a norma del quale il corso della prescrizione ed i termini in tema di custodia cautelare, di riesame delle ordinanze di misure coercitive, di ricorso in cassazione, di confisca, sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato, ai sensi del predetto art. 2 comma 2, lett. G, ed in ogni caso non oltre il 31/5/2020. Le udienze penali saranno rinviate d'ufficio (salvo quelle di cui all'art. 2 comma 2 lett. G) e pertanto non sarà necessario presentarsi in udienza.

Si invitano gli Avvocati penalisti a colloquiare con la Procura a mezzo pec.

In materia di giustizia amministrativa

Le udienze pubbliche e camerali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22/03/2020 e le udienze relative ai procedimenti cautelari promossi o pendenti entro la stessa data sono decisi su richiesta anche di una sola delle parti con il rito di cui all'art. 56 del codice amministrativo ovvero con provvedimento, inaudita altera parte, provvede direttamente il Presidente o magistrato da lui delegato.

Fino al 31/05/2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione sia in udienza camerale che pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e a depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti

Fino al 31/05/2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 87, che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

In materia tributaria

Il Presidente della Commissione Tributaria, con proprio decreto del 9/3/2020 ha disposto: *“che tutte le udienze programmate dal 09 marzo al 22 marzo 2020 sono sospese per il richiamato D.L. n.11 dell'8/3/2020 e rinviate a data da destinarsi dopo il 22 marzo 2020, né possono essere trattati in questo periodo i procedimenti riguardanti misure cautelari. I segretari di sezione annoteranno sul sistema informativo (SIGIT) il rinvio della trattazione di ciascun procedimento a data da destinarsi”*.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione e con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, adotterà misure organizzative della trattazione degli affari giudiziari di cui a avrete a breve notizie.

Il Consiglio dell'Ordine continuerà a tenervi informati su tutti gli sviluppi ed aggiornamenti che riguardano la nostra attività professionale in questo periodo convulso.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Vittorio Gallucci

